



Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2014 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99
Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

numero 2 del 10.02.2014

NOVITÀ

Soggetti IRES - Chiarimenti in tema di deduzione dei canoni di <i>leasing</i>	1
Soggetti IRES - Chiarimenti in tema di rivalutazione dei beni d'impresa e perdite su crediti	2
Tutti i soggetti - Chiarimenti in merito alla compensazione orizzontale dei crediti delle imposte dirette e dell'IRAP	2
Tutti i soggetti - Chiarimenti in merito alla ritenuta sui redditi di fonte estera	2
Tutti i soggetti - Chiarimenti in tema di presunzioni relative ai prelevamenti e ai versamenti	2
Tutti i soggetti - Chiarimenti in tema di IMU e tributi locali	3
Soggetti IRAP - Deducibilità delle sopravvenienze passive derivanti da perdita di beni a seguito di evento calamitoso	3
Tutti i soggetti - Sanatoria dei ruoli consegnati sino al 31.10.2013	4
Tutti i soggetti - Compilazione del modulo RW e mancato pagamento dell'imposta di bollo speciale sui conti scudati	5
Tutti i soggetti - <i>Voluntary disclosure</i> per le attività detenute all'estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio	5
Tutti i soggetti - Chiarimenti in merito alla comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti	6
Tutti i soggetti - Approvazione del modello "F24 Crediti PP.AA."	6
Enti non commerciali - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")	7
PMI - Finanziamento e contributi per l'acquisto di impianti, macchinari e investimenti "tecnologici"	7
Tutti i soggetti - Istituzione dei codici tributo relativi alla registrazione dei contratti di locazione immobiliari	8
Soggetti IRAP - Irrilevanza delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo	9
Cooperative agricole - Ambito applicativo dell'esenzione da IRES	9
Tutti i soggetti - Credito d'imposta per le assunzioni di personale tecnico o scientifico altamente qualificato	9
Professionisti - Pubblicazione in <i>G.U.</i> del regolamento attuativo relativo all'Albo degli amministratori giudiziari	10
Società a responsabilità limitata semplificata - Inderogabilità del modello <i>standard</i> di atto costitutivo e statuto	11
Professionisti - Rilascio di PEC professionisti ai fini dell'elenco INI-PEC	11
Tutti i soggetti - Rilascio del DURC in caso di titolarità di crediti certificati verso la P.A.	12
Tutti i soggetti - Approvazione definitiva dei modelli UNICO, IRAP e CNM 2014	13

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Datori di lavoro - Proroga al 16.5.2014 del termine per il pagamento dei premi INAIL	14
--	----

PROCEDURE PRATICHE

Rimborso IVA annuale	15
----------------------------	----

NOVITÀ

Fiscale	CHIARIMENTI IN TEMI DI DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING
Telefisco 2014	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la <u>durata minima "fiscale"</u> del <i>leasing</i> prevista dall'art. 102 co. 7 del TUIR per i veicoli (di cui alla lett. b) del co. 1 dell'art. 164 del TUIR) <u>non trova applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti</u> per la maggior parte del periodo di imposta, disciplinati dalla successiva lett. b-bis).
Soggetti IRES	Pertanto, per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior del periodo d'imposta è corretto usufruire della misura prevista per gli altri beni mobili (diversi dai veicoli), per cui risulterà possibile procedere, per i contratti di <i>leasing</i> stipulati dall'1.1.2014, alla <u>deduzione del costo sostenuto</u> in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento e cioè in <u>solli due anni</u> .
Chiarimenti in tema di deduzione dei canoni di leasing	

Fiscale	CHIARIMENTI IN TEMA DI RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E PERDITE SU CREDITI
Telefisco 2014	<p>Nell'ambito di Telefisco 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata ai sensi dell'art. 1 co. 140 ss. della L. 147/2013 ha <u>necessariamente valenza fiscale</u>, e che non è quindi possibile rivalutare i beni ai fini esclusivamente civilistici, così come invece avvenuto nell'ambito della rivalutazione degli immobili d'impresa ex art. 15 del DL 185/2008.</p> <p>Come risultato, sui maggiori valori iscritti nel bilancio 2013 è dovuta un'imposta sostitutiva nella misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>16%</u>, per i beni <u>ammortizzabili</u>; • <u>12%</u>, per i beni <u>non ammortizzabili</u>. <p>Deducibilità delle perdite su crediti per intervenuta prescrizione</p> <p>In materia di perdite su crediti, l'Agenzia ha confermato quanto già indicato nella circolare 1.8.2013 n. 26, secondo cui la possibilità di dedurre in modo automatico i crediti per i quali è intervenuta la <u>prescrizione</u> riguarda anche i <u>periodi d'imposta anteriori al 2012</u>: ha, quindi, agito in modo corretto l'impresa che ha dedotto le perdite per intervenuta prescrizione dei crediti anche prima delle modifiche del DL 83/2012, che hanno fatto rientrare tra gli "elementi certi e precisi" la prescrizione stessa.</p>
Soggetti IRES	
Chiariamenti in tema di rivalutazione dei beni d'impresa e perdite su crediti	
Fiscale	CHIARIMENTI IN MERITO ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL'IRAP DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO
Telefisco 2014	<p>In merito alla compensazione dei crediti di imposte dirette e IRAP per i quali, <u>se superiori a 15.000,00 euro su base annua</u>, si applicano le novità contenute nella legge di stabilità 2014, durante Telefisco 2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rilascio del visto di conformità è un'operazione che viene fatta all'interno della dichiarazione fiscale e, quindi, <u>non può essere posto un blocco alle compensazioni dei saldi a credito ancora disponibili</u>, derivanti da dichiarazioni <u>già presentate per i precedenti periodi</u>; • i crediti per le imposte dirette possono essere compensati <u>anche prima della presentazione della dichiarazione</u>, mancando al riguardo una norma analoga a quella prevista per l'IVA; • la disposizione ha per oggetto solo la cosiddetta <u>compensazione orizzontale</u>, vale a dire quella tra tributi diversi e contributi, mentre non si intacca la soglia se il riporto viene usato per lo stesso tributo del successivo periodo di imposta (compensazione verticale); • il limite riguarda <u>ciascun tributo a credito</u>.
Tutti i soggetti	
Chiariamenti in merito alla compensazione orizzontale dei crediti delle imposte dirette e dell'IRAP	
Fiscale	CHIARIMENTI IN MERITO ALLA RITENUTA SUI REDDITI DI FONTE ESTERA PERCEPITI DA PERSONE FISICHE, SOCIETÀ SEMPLICI ED ENTI NON COMMERCIALI
Telefisco 2014	<p>Con riferimento ai redditi diversi di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva del 20%, nell'ambito di Telefisco 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le novità in materia di tassazione dei redditi di fonte estera <u>percepiti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali</u> prevedono l'operatività delle ritenute e delle imposte sostitutive ordinariamente applicabili sui redditi di fonte estera, stabilendo che il <u>regime "ordinario" prevale</u> sulla nuova ritenuta d'acconto in ingresso del 20%; • <u>in mancanza</u> di una ritenuta o di un'imposta sostitutiva che possa scattare in via ordinaria, è prevista l'applicazione, in ogni caso, della nuova <u>ritenuta "in ingresso" a titolo di acconto del 20%</u>. <p>Si ricorda che, a partire dall'1.1.2014, gli intermediari finanziari residenti devono effettuare la ritenuta sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, in tutti i casi in cui l'intermediario sia utilizzato come veicolo per l'accredito in Italia di flussi provenienti dall'estero; tale obbligo prescinde da un formale incarico all'incasso degli stessi (cfr. art. 4 co. 2 del DL 167/90).</p>
Tutti i soggetti	
Chiariamenti in merito alla ritenuta sui redditi di fonte estera	
Fiscale	CHIARIMENTI IN TEMA DI PRESUNZIONI RELATIVE AI PRELEVAMENTI E AI VERSAMENTI
Telefisco 2014	<p>Nel corso di Telefisco 2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le presunzioni relative ai prelevamenti e ai versamenti trovano applicazione nei confronti dei <u>soggetti che svolgono un'attività economica</u>, a prescindere dal fatto che il contribuente sia esonerato dalla tenuta delle scritture contabili per effetto dell'<u>utilizzo di un regime contabile agevolato</u>.</p>
Tutti i soggetti	

<p>Chiarimenti in tema di presunzioni relative ai prelevamenti e ai versamenti</p>	<p>Il chiarimento è riferibile ai soggetti che applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile; • il regime fiscale agevolato, cosiddetto degli "ex minimi"; • il regime delle nuove iniziative produttive di cui alla L. 388/2000. <p>Ambito di applicazione delle presunzioni</p> <p>È stato anche precisato l'ambito applicativo delle predette presunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quella relativa ai <u>prelevamenti</u> opera solo con riferimento ai <u>redditi d'impresa e di lavoro autonomo</u>, posto che solo per tali categorie è ragionevole che una spesa faccia presumere attività occultate agli uffici; • quella relativa ai <u>versamenti</u> opera anche nei confronti dei <u>privati</u> poiché dal versamento privo di giustificazione è ragionevole desumere, per ogni soggetto, il potenziale occultamento di redditi.
<p>Fiscale</p>	<p>Chiarimenti in tema di IMU e tributi locali</p>
<p>Telefisco 2014</p>	<p>Il dipartimento delle Finanze ha chiarito che la <u>locazione</u> anche temporanea dei <u>fabbricati destinati alla vendita</u>, da parte delle imprese costruttrici, <u>compromette l'esenzione dall'IMU</u> di cui all'art. 2 del DL 102/2013.</p>
<p>Tutti i soggetti</p> <p>Chiarimenti in tema di IMU e tributi locali</p>	<p>Si ricorda, infatti, che la norma citata prevede l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita, <u>finché permane tale destinazione</u>. Secondo il Dipartimento, se l'impresa loca anche solo temporaneamente il fabbricato, lo <u>distrae dalla destinazione originaria</u>, facendogli perdere l'esenzione.</p> <p>Deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la previsione in base alla quale la deducibilità dell'IMU ai fini dell'imposta sui redditi decorre <u>dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013</u> determina, come conseguenza, l'<u>indeducibilità dell'IMU relativa al 2012</u>, anche se pagata nel 2013.</p> <p>Diversamente, in applicazione del principio di cassa, il tardivo versamento nel 2014 dell'IMU relativa al 2013 rappresenta un costo deducibile, all'atto del pagamento, nel successivo periodo di imposta 2014, mediante una variazione in diminuzione in sede di UNICO.</p> <p>Applicabilità del ravvedimento operoso</p> <p>Per quanto concerne il ravvedimento operoso, il dipartimento delle Finanze precisa che esso trova applicazione ampia con riferimento alle imposte locali. Pertanto, l'omesso o tardivo versamento può essere sanato sia ove riguardi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la <u>TARI</u> (tassa rifiuti); • la <u>TASI</u> (tassa sui servizi indivisibili); • l'<u>IUC</u>. <p>Disapplicazione delle sanzioni</p> <p>È stato precisato che la <u>disapplicazione delle sanzioni</u> opera nella sola ipotesi di <u>insufficiente versamento dell'IMU</u> nel secondo semestre 2013, se la differenza di imposta, non pagata entro il 16.12.2013, viene corrisposta <u>entro il 16.6.2014</u>.</p> <p>Il predetto beneficio non è, invece, applicabile in caso di omesso versamento.</p>
<p>Fiscale</p>	<p>DEDUCIBILITÀ IRAP DELLE SOPRAVVENIENZE PASSIVE DERIVANTI DA PERDITA DI BENI CONSEGUENTE AD UN EVENTO CALAMITOSO</p>
<p>Telefisco 2014</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le <u>sopravvenienze passive</u> rilevate in seguito alla <u>perdita totale di beni strumentali</u> dovuta a un evento calamitoso sono <u>deducibili dalla base imponibile IRAP</u>. Infatti, si tratta di una fattispecie assimilabile, anche sul piano contabile, all'alienazione degli stessi beni.</p>
<p>Soggetti IRAP</p> <p>Deducibilità delle sopravvenienze passive derivanti da perdita di beni a seguito di evento calamitoso</p>	<p>In proposito, già nella circ. 26.5.2009 n. 27 (§ 1.1) e nelle istruzioni alla dichiarazione IRAP, è stato precisato che le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali (non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda) concorrono alla formazione del valore della produzione netta anche se rilevate nell'area straordinaria (voce E) del Conto economico.</p> <p>In base alla circ. 27/2009, infatti, una diversa impostazione non sarebbe coerente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • né con la rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze concernenti immobili patrimoniali (espressamente sancita dall'art. 5 del DLgs. 446/97); • né con la deducibilità dalla base imponibile delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali.

Fiscale	SANATORIA DEI RUOLI CONSEGNATI SINO AL 31.10.2013
circ. Equitalia 20.1.2014 n. 37 e Telefisco 2014	Equitalia ha fornito le <u>istruzioni operative</u> utili per i debitori che intendono fruire della <u>sanatoria</u> introdotta dall'art. 1 co. 618 ss. della L. 147/2013. Si rammenta che:
Tutti i soggetti Sanatoria dei ruoli consegnati sino al 31.10.2013	<ul style="list-style-type: none"> • possono accedere alla definizione i debitori <u>notificatari</u> di <u>cartelle</u> di pagamento portanti a riscossione ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni; • è necessario che il ruolo sia stato consegnato all'Agente della Riscossione entro il <u>31.10.2013</u>; • il beneficio consiste solo nello "<u>stralcio</u>" degli interessi da <u>ritardata</u> iscrizione a ruolo e degli interessi di <u>mora</u> (artt. 24 e 30 del DPR 602/73); • è imprescindibile versare tutte le somme dovute, senza possibilità di rateazione, entro il <u>28.2.2014</u>. <p>Nella circolare si precisa che rientrano nella definizione anche i carichi derivanti da accertamenti <u>esecutivi</u> notificati ai sensi dell'art. 29 del DL 78/2010, a condizione che il credito sia stato affidato all'Agente della Riscossione entro il 31.10.2013.</p> <p>Inoltre, si conferma la presa di posizione espressa nel comunicato stampa Agenzia Entrate 28.2.2003, ove, in occasione dell'art. 12 della L. 289/2002, era stato affermato che nella locuzione "uffici statali" <u>non</u> rientrano gli enti previdenziali, per cui non sono oggetto di sanatoria i ruoli emessi da <u>INPS e INAIL</u>.</p> <p>Sono dovuti gli interessi e le maggiorazioni previsti dalle varie leggi fiscali e non, come le maggiorazioni di cui all'art. 27 co. 6 della L. 689/81, relative alle sanzioni per inosservanza di norme previste dal <u>codice della strada</u> (in relazione a tali entrate, quindi, l'unico beneficio consiste nella non debenza degli interessi di mora).</p> <p>Per ciò che riguarda i versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • occorre compilare un bollettino <u>F35</u> per cartella di pagamento, inserendo nello spazio "intestato a" la dicitura "<u>DEFINIZIONE RUOLI - L.S. 2014</u>", recandosi presso gli uffici di Equitalia; • i debitori che hanno in essere un piano di <u>rateazione</u> ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, devono necessariamente recarsi presso gli Agenti della riscossione. <p>Ambito applicativo</p> <p>Nel corso di Telefisco 2014, Equitalia ha chiarito che rientrano nella definizione agevolata <u>tutte le tipologie di iscrizioni a ruolo</u> effettuate da uffici dell'Agenzia delle Entrate per tributi e relativi accessori, ad esempio effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi degli artt. <u>36-bis e 36-ter</u> del DPR 600/73; • <u>in pendenza di giudizio in esecuzione di atto impugnato</u>, ai sensi dell'art. 15 del DPR 602/73 o dell'art. 68 del DLgs. 546/92. <p>Effetti dell'adesione alla sanatoria</p> <p>In base a quanto chiarito in occasione di Telefisco 2014, la definizione agevolata può avere indirettamente conseguenze su eventuali giudizi pendenti, facendo <u>cessare integralmente la materia del contendere</u> quando <u>il ruolo rechi l'intera pretesa tributaria</u> oggetto del giudizio tributario pendente. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 46 del DLgs. 546/92, la materia del contendere viene meno <u>anche con riguardo alle spese di lite</u>. Qualora, invece, la definizione agevolata avvenga in presenza di sentenza definitiva recante condanna alla rifusione delle spese di lite, queste ultime sono dovute. In caso di pendenza dei termini di impugnazione di tale sentenza, residua l'interesse all'impugnazione limitatamente alle spese, salvo rinuncia o accordo fra le parti.</p> <p>Nella diversa ipotesi in cui <u>il ruolo definito riguardi solo una parte della pretesa tributaria</u> oggetto del giudizio pendente (per esempio, in caso di controversia riguardante un avviso di accertamento in relazione al quale il contribuente definisce l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di un terzo effettuata in pendenza del primo grado di giudizio), <u>persiste invece l'interesse alla decisione nel merito della lite</u>. In tal caso, <u>gli importi di cui ai ruoli definiti si considerano interamente versati</u> (come se fossero stati pagati anche gli interessi), ma <u>non possono essere mai rimborsati</u>, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente.</p>

Fiscale	COMPILAZIONE DEL MODULO RW E MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SUI CONTI SCUDATI
Telefisco 2014	Con riguardo al monitoraggio fiscale, nel corso di Telefisco 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
Tutti i soggetti Compilazione del modulo RW e mancato pagamento dell'imposta di bollo speciale sui conti scudati	<ul style="list-style-type: none"> • i beni di una società residente in un Paese non <i>white list</i>, la cui partecipazione sia detenuta totalmente da una società italiana <u>non devono essere indicati nel modulo RW</u> (e neanche la partecipazione); • in caso di partecipazione in un Paese non <i>white list</i> detenuta per il tramite di una società <i>white list</i>, si indica il solo valore della partecipazione <i>white list</i>; • nel caso di partecipazioni in Paesi non <i>white list</i> per il <u>tramite di trust o fondazione residente in Italia</u>, i beni della società non <i>white list</i> <u>devono essere indicati nel modulo RW</u>. <p>Applicazione dell'imposta di bollo speciale sui capitali "scudati"</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista all'intermediario per il pagamento dell'imposta di bollo speciale sui conti scudati (riferita al valore del conto al 31 dicembre dell'anno precedente) <u>perde la c.d. "segretazione" dal 1° gennaio dell'anno successivo</u>. Infatti, per l'anno per il quale non ha pagato, l'imposta è prelevata in maniera forzosa dall'Amministrazione finanziaria.</p>
Fiscale	VOLUNTARY DISCLOSURE PER LE ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL MONITORAGGIO E CON MANCATA ADESIONE ALLO SCUDO FISCALE
DL 28.1.2014 n. 4 e circ. Min. Economia e Finanze 31.1.2014 n. 8624	L'art. 1 del DL 28.1.2014 n. 4 introduce nel nostro ordinamento l'istituto della c.d. " <i>voluntary disclosure</i> ", quale procedura di collaborazione volontaria finalizzata alla <u>regolarizzazione</u> delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti <u>illecitamente</u> all'estero.
Tutti i soggetti Voluntary disclosure per le attività detenute all'estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio	<p>Modalità operative</p> <p>Affinché la <u>procedura</u> possa perfezionarsi, il contribuente dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>autodenunciare</u> spontaneamente <u>all'Amministrazione finanziaria</u>, attraverso un modello "<i>ad hoc</i>" che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate, tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona; • fornire la <u>massima trasparenza</u>, garantendo tutte le informazioni e i documenti necessari per la ricostruzione dei redditi di tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale; • <u>versare</u>, in unica soluzione, le <u>somme dovute</u> in base all'avviso di accertamento <u>entro</u> il termine di cui all'art. 21 co. 1 del DLgs. 546/92 (<u>60 giorni</u> dalla data di notifica dell'accertamento), nonché le sanzioni per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. <p>Termini di adesione</p> <p>Il decreto stabilisce che la procedura di collaborazione volontaria potrà essere <u>attivata</u> soltanto <u>fino al 30.9.2015</u> e potrà riguardare solo le <u>violazioni</u> commesse <u>sino al 31.12.2013</u>. Tuttavia, la richiesta non verrà accolta se sarà presentata dopo che la contestazione delle violazioni è già avvenuta o se il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di altre attività di accertamento.</p> <p>Effetti della procedura di collaborazione volontaria</p> <p>L'adesione alla procedura determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'<u>esclusione</u> della <u>punibilità</u> per i reati di <u>omessa o infedele dichiarazione</u> (artt. 4 e 5 del DLgs. 74/2000); • la <u>diminuzione</u> fino alla <u>metà</u> delle pene previste per i reati di <u>dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture</u> o altri documenti per operazioni inesistenti e <u>dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</u> (artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000); • la <u>riduzione</u> per le <u>sanzioni amministrative pecuniarie</u> per omessa o infedele dichiarazione del modulo RW (art. 5 co. 2 del DL 167/90). <p>Obblighi antiriciclaggio</p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che la procedura di "collaborazione volontaria" lascia intatti gli obblighi antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007, ovvero:</p>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • gli obblighi di <u>adeguata verifica del cliente</u> con le successive registrazioni; il Ministero, anzi, precisa che si dovranno identificare i titolari effettivi ed attivare misure “rafforzate” nel caso, ad esempio, in cui i capitali ed i beni detenuti all'estero provengano da Paesi individuati dal GAFI come ad alto rischio e/o non cooperativi (ovvero con lacune nei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio); • l'obbligo di <u>segnalazione di operazione sospetta</u> (SOS) alla UIF (si pensi, ad esempio, al dottore commercialista incaricato di seguire l'operazione). <p>Ciò in quanto il <u>DL 4/2014 opera solo sul piano fiscale</u> e non vale in alcun modo a qualificare come lecite le risorse o le attività, oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute all'estero.</p>
--------------	---

Fiscale	<p>CHIARIMENTI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla <u>comunicazione</u> dei dati relativi ai <u>beni concessi in godimento ai soci</u> o familiari dell'imprenditore e alla comunicazione dei <u>finanziamenti e capitalizzazioni</u>.</p> <p>Di seguito si riportano i <u>principali chiarimenti</u> forniti.</p> <p>Esclusione dei beni in godimento agli amministratori</p> <p>In merito all'ipotesi di <u>esclusione</u> dall'adempimento dei beni concessi in godimento agli <u>amministratori</u>, è stato precisato che l'esclusione riguarda <u>tutti i beni</u> concessi in godimento agli amministratori, <u>compresi</u> quelli che possono costituire <u>fringe benefit</u>.</p> <p>Sanzioni per omessa comunicazione dei finanziamenti</p> <p>In caso di <u>omessa comunicazione</u> dei finanziamenti e delle capitalizzazioni si applica la <u>sanzione amministrativa</u> di cui all'art. 13 co. 2 del DPR 605/73, vale a dire la sanzione da <u>206,00 a 5.164,00 euro</u>.</p> <p>La sanzione è <u>ridotta alla metà</u> in caso di comunicazioni <u>incomplete</u> o <u>inesatte</u>.</p> <p>Esclusione dei versamenti eseguiti da familiari dei soci</p> <p>Restano <u>esclusi</u> dall'obbligo di <u>comunicazione</u> dei finanziamenti soltanto i <u>versamenti eseguiti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai <u>soci</u> soggetti collettivi (<u>società</u> o enti); • dai <u>familiari dei soci</u>; • dal <u>titolare dell'impresa familiare</u>. <p>Rinuncia ai finanziamenti</p> <p>Nel caso di <u>rinuncia</u> ai finanziamenti, l'importo <u>non deve</u> essere indicato nella <u>comunicazione</u>, sempre che non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (es. apporto).</p> <p>Data del versamento</p> <p>Nella casella 1 del rigo BG03 del modello di comunicazione deve essere indicata la data dell'<u>effettivo versamento</u>.</p>
Risposte Agenzia Entrate 22.1.2014	
Tutti i soggetti	

Fiscale	<p>APPROVAZIONE DEL MODELLO “F24 CREDITI PP.AA.” PER LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI DERIVANTI DAGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO CON I CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</p> <p>È stato approvato il <u>modello F24 PP.AA.</u>, il quale deve essere utilizzato dal contribuente che vanta <u>crediti maturati al 31.12.2012</u> nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e che decida, ai sensi dell'art. 28-<i>quinquies</i> del DPR 602/73, di utilizzarli in <u>compensazione con le somme dovute in applicazione degli istituti deflativi del contenzioso</u>.</p> <p>In particolare, poiché la disposizione di legge e l'art. 2 del DM 14.1.2014, attuativo della citata norma, prevedono che tali crediti siano <u>certificati e siano utilizzati soltanto attraverso i canali telematici</u> messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel modello approvato è stato inserito un campo in cui riportare il <u>numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione</u>.</p> <p>In tal modo, l'Agenzia delle Entrate potrà trasmettere tale dato alla Ragioneria generale dello Stato e ricevere agevolmente conferma dell'esistenza del credito e del rispetto della procedura.</p>
prov. Agenzia Entrate 31.1.2014 n. 13917	
Tutti i soggetti	

Approvazione del modello “F24 Crediti PP.AA.”

Fiscale	COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (C.D. "SPESOMETRO")
Risposte Agenzia Entrate 23.1.2014 n. 9366	L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni specifici chiarimenti in merito alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro"), da parte degli <u>enti non commerciali</u> .
Enti non commerciali Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")	<p>Soggetti che hanno optato per il regime agevolato di cui alla L. 391/98</p> <p>Le associazioni che applicano il suddetto regime determinano l'IVA in base alla disciplina prevista dall'art. 74 co. 6 del DPR 633/72, ossia con <u>detrazione</u> dell'imposta pagata sugli acquisti nella <u>misura forfetaria del 50%</u> di quella dovuta sulle operazioni imponibili.</p> <p>Secondo l'Agenzia, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di favore previsto dalla L. 398/91, <u>anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive</u> ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi <u>direttamente riferibili all'attività commerciale</u> eventualmente svolta. Infatti, l'obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all'emissione della fattura.</p> <p>Per l'individuazione del <u>periodo di riferimento</u> ai fini della suddetta comunicazione, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 (punti 6.3 e 7.2) stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la comunicazione analitica, assume rilevanza il <u>momento di effettuazione</u> dell'operazione, in assenza di registrazione; • per la comunicazione aggregata, rileva la <u>data di ricezione della fattura</u>. <p>Acquisti promiscui degli enti non commerciali</p> <p>Riguardo agli acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l'Agenzia conferma che l'obbligo comunicativo è limitato con l'<u>invio degli importi</u> riguardanti gli <u>acquisti riferibili all'attività commerciale</u>.</p> <p>In caso, tuttavia, di <u>difficoltà a distinguere gli importi</u> riferiti all'attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l'attività istituzionale, <u>è possibile comunicare l'intero importo</u> della fattura.</p> <p>In proposito, in base al provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 (punto 4.1), le <u>spese relative alle utenze</u> (elettricità, gas, acqua, telefono) non vanno comunicate, in quanto operazioni già oggetto di autonoma comunicazione all'Anagrafe tributaria.</p>
Fiscale	DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN TEMA DI FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E INVESTIMENTI "TECNOLOGICI"
DM 27.11.2013	È stato pubblicato, sulla <i>G.U.</i> 24.1.2014 n. 19, il DM 27.11.2013, recante le <u>disposizioni attuative</u> dei <u>finanziamenti agevolati</u> e dei contributi previsti dall'art. 2 del DL 69/2013 per le PMI (c.d. " <u>Sabatini-bis</u> ").
PMI Finanziamento e contributi per l'acquisto di impianti, macchinari e investimenti "tecnologici"	<p>Soggetti beneficiari</p> <p>Possono fruire delle agevolazioni le <u>PMI</u> che rispettano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono avere <u>sede operativa in Italia</u> ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel <u>Registro delle imprese</u>; • devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, <u>non in liquidazione volontaria</u> o sottoposte a <u>procedure concorsuali</u>; • <u>non</u> devono aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli <u>aiuti</u> individuati quali <u>illeghi</u> o incompatibili dalla Commissione europea; • <u>non</u> devono essere in <u>condizioni di difficoltà</u>. <p>Caratteristiche del finanziamento agevolato</p> <p>Per ciascuna impresa beneficiaria, il <u>finanziamento</u> deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere deliberato per un valore <u>non inferiore a 20.000,00 euro</u> e <u>non superiore a 2 milioni di euro</u> (anche se frazionato in più iniziative di acquisto); • avere <u>durata massima di 5 anni</u> dalla data di stipula del contratto; • essere <u>interamente utilizzato</u> per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di <u>leasing</u> finanziario, degli <u>investimenti agevolabili</u>. <p>Investimenti agevolabili</p> <p>Il finanziamento deve essere utilizzato per l'acquisto (anche tramite <u>leasing</u>) di <u>macchinari</u>, <u>impianti</u>, <u>beni strumentali di impresa</u> e <u>attrezzature nuovi</u> di fabbrica ad uso produttivo, nonché di <u>hardware</u>, <u>software</u> e <u>tecnologie digitali</u>, classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'attivo di Stato patrimoniale, e destinati a <u>strutture produttive</u> già esistenti o da impiantare, <u>ovunque</u></p>

	localizzate nel territorio nazionale.
<i>segue</i>	<p>Gli investimenti possono essere destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla creazione di una <u>nuova unità produttiva</u>; • all'<u>ampliamento</u> di una unità produttiva esistente; • alla <u>diversificazione</u> della produzione di uno stabilimento; • al <u>cambiamento</u> fondamentale del <u>processo di produzione</u> complessivo di un'unità produttiva esistente o all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. <p>In ogni caso, gli investimenti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>avviati successivamente</u> alla data della <u>domanda di accesso</u> ai contributi; a tal fine rileva la data del primo titolo di spesa ammissibile; • <u>conclusi</u> entro il <u>periodo di preammortamento</u> o di prelocazione, della durata massima di <u>12 mesi</u> dalla data di stipula del finanziamento; a tal fine, si considera la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in <i>leasing</i>, la data di consegna del bene. <p>Accesso all'agevolazione</p> <p>Le <u>modalità</u> e i termini di <u>accesso</u> alle agevolazioni saranno stabiliti con apposita <u>circolare</u> pubblicata sul sito del <u>Ministero dello Sviluppo economico</u>.</p>
<i>Fiscale</i>	ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO RELATIVI ALLE IMPOSTE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARI
ris. Agenzia Entrate 24.1.2014 n. 14	<p>Sono stati istituiti i <u>codici tributo</u> per versare le somme dovute per la registrazione dei <u>contratti di locazione e affitto di beni immobili</u>, mediante il nuovo modello "F24 ELIDE" ("F24 versamenti con elementi identificativi").</p> <p>A decorrere <u>dall'1.2.2014</u>, infatti, l'<u>imposta di registro</u>, i tributi speciali e compensi, l'<u>imposta di bollo</u> e le relative sanzioni ed interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versati mediante il predetto <u>modello "F24 ELIDE"</u>.</p> <p>L'obbligo di versamento mediante il modello "F24 ELIDE", per le somme menzionate, è disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554, in attuazione del DM 8.11.2011.</p>
Tutti i soggetti	
Istituzione dei codici tributo relativi alla registrazione dei contratti di locazione immobiliari	<p>Codici tributo per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili</p> <p>I principali codici tributo istituiti sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "1500", per il versamento dell'imposta di registro per la <u>prima registrazione</u> del contratto; • "1501", per il versamento dell'imposta di registro per le <u>annualità successive</u>; • "1502", per il versamento dell'imposta di registro per le <u>cessioni del contratto</u>; • "1503", per il versamento dell'imposta di registro per le <u>risoluzioni del contratto</u>; • "1504", per il versamento dell'imposta di registro per le <u>proroghe del contratto</u>; • "1505", per il versamento dell'<u>imposta di bollo</u>; • "1506", per il versamento di <u>tributi speciali e compensi</u>; • "1507", per il versamento delle sanzioni da ravvedimento per la <u>tardiva prima registrazione</u>; • "1508", per il versamento degli interessi da ravvedimento per la <u>tardiva prima registrazione</u>; • "1509", per il versamento delle sanzioni da ravvedimento per il <u>tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi</u>; • "1510", per il versamento degli interessi da ravvedimento per il <u>tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi</u>. <p>Presentazione del modello "F24 ELIDE"</p> <p>I soggetti <u>titolari di partita IVA</u> presentano il modello "F24 ELIDE" esclusivamente in <u>modalità telematica</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando i servizi <i>on line</i> dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale; • direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. <p>I soggetti <u>non titolari di partita IVA</u>, in alternativa alle modalità telematiche, possono presentare il modello anche presso gli sportelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle banche convenzionate per lo svolgimento del servizio di riscossione dei modelli F24; • di Poste Italiane SpA; • degli Agenti della Riscossione.

<p><i>segue</i></p>	<p>Periodo transitorio</p> <p>Per il versamento delle somme in esame, <u>fino al 31.12.2014</u> è possibile continuare ad utilizzare il <u>modello F23</u>.</p> <p>I versamenti richiesti a seguito di <u>atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate</u> devono essere effettuati esclusivamente con il tipo di <u>modello di pagamento allegato</u> o indicato nell'atto stesso.</p>
<p>Fiscale</p>	<p>IRRILEVANZA IRAP DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI DEBITI IN SEDE DI CONCORDATO PREVENTIVO</p>
<p>Interpello Agenzia Entrate 15.1.2014 n. 954-688/2013</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento IRAP delle <u>sopravvenienze attive</u> derivanti dalla <u>riduzione dei debiti</u> in sede di <u>concordato preventivo</u>.</p>
<p>Soggetti IRAP</p> <p>Irrilevanza delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo</p>	<p>Natura straordinaria del provento</p> <p>Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, le suddette sopravvenienze, trattandosi di proventi che devono essere classificati nella <u>voce E.20</u> del Conto economico, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.</p> <p>Inapplicabilità del principio di correlazione</p> <p>Nel caso di specie, non è invocabile neppure il <u>principio di correlazione</u>, in base al quale i componenti positivi e negativi classificabili in voci di Conto economico irrilevanti concorrono alla determinazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi. Infatti, tale principio <u>non</u> deve essere <u>applicato</u> nell'ipotesi di componenti di reddito derivanti dalla <u>rettifica</u> di un <u>credito</u> o <u>debito</u> conseguente ad una mera valutazione – come quella operata in sede di concordato preventivo – della capacità ad adempiere all'obbligazione, riguardante, quindi, semplicemente il profilo finanziario.</p>
<p>Fiscale</p>	<p>AMBITO APPLICATIVO RELATIVO ALL'ESENZIONE DA IRES PER LE COOPERATIVE AGRICOLE</p>
<p>Interpello Agenzia Entrate 18.12.2013 n. 954-20/2013</p>	<p>Nell'interpello in esame, l'<u>Agenzia delle Entrate</u> ha risposto ad un quesito con il quale l'Alleanza delle cooperative italiane chiedeva il <u>parere</u> sulla portata dell'<u>esenzione</u> dal <u>reddito</u> prevista dall'art. 10 del DPR 601/73 per le <u>cooperative agricole</u>.</p>
<p>Cooperative agricole</p> <p>Ambito applicativo dell'esenzione da IRES</p>	<p>Esenzione applicabile a tutte le variazioni</p> <p>In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che l'<u>esenzione dall'IRES</u> del reddito delle <u>cooperative agricole</u> spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>non</u> solo per le <u>variazioni in aumento</u> derivanti dall'applicazione di <u>norme del TUIR</u>, • ma anche per le <u>variazioni</u> riconducibili ad <u>altre disposizioni</u> normative come, ad esempio, le riprese di valore derivanti dall'<u>indeducibilità</u> dall'IRES dell'<u>ICI</u> o dell'<u>IRAP</u>.
<p>Fiscale</p>	<p>DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MERITO AL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE TECNICO O SCIENTIFICO ALTAMENTE QUALIFICATO</p>
<p>DM 23.10.2013</p>	<p>È stato pubblicato, sulla <u>G.U.</u> 21.1.2014 n. 16, il DM 23.10.2013, recante le <u>disposizioni attuative</u> relative al <u>credito d'imposta</u> per l'<u>assunzione di personale altamente qualificato</u>, di cui all'art. 24 del DL 83/2012.</p>
<p>Tutti i soggetti</p> <p>Credito d'imposta per le assunzioni di personale tecnico o scientifico altamente qualificato</p>	<p>Determinazione del credito d'imposta</p> <p>Il credito d'imposta è pari al <u>35%</u> del <u>costo aziendale sostenuto</u>, per un periodo non superiore a <u>12 mesi</u>, per le assunzioni incentivabili e con un limite massimo <u>annuale</u> di <u>200.000,00 euro</u>. In particolare, sono agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dalla data dell'assunzione dei summenzionati soggetti; • la trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato; • per le sole <u>start up</u> innovative e incubatori certificati, anche le assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato.

<p><i>segue</i></p>	<p>Profili temporali - Applicazione retroattiva</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato con riferimento alle <u>assunzioni</u> agevolabili effettuate dal <u>26.6.2012</u> (data di entrata in vigore del DL 83/2012); per i periodi successivi, l'agevolazione opera con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio di ciascun anno.</p> <p>Procedura da definire</p> <p>Il decreto in commento rinvia ad un <u>successivo provvedimento</u> la definizione della <u>procedura</u> per l'accesso all'agevolazione.</p> <p>Viene, comunque, precisato che lo stesso Ministero comunicherà annualmente, sul proprio sito, il termine iniziale e finale della procedura di presentazione delle istanze. Il beneficio sarà assegnato fino a concorrenza delle risorse disponibili.</p> <p>Fruizione del credito d'imposta</p> <p>L'art. 4 del decreto fornisce indicazioni in merito alle modalità di fruizione dell'agevolazione, specificando che il credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, deve essere indicato nella <u>dichiarazione dei redditi</u> relativa al <u>periodo d'imposta</u> nel quale il <u>beneficio</u> è <u>maturato</u>.</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato in <u>compensazione</u> ex art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello <u>F24</u> esclusivamente tramite i <u>servizi telematici</u> messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini che saranno definiti da apposito <u>provvedimento</u>.</p> <p>Documentazione contabile</p> <p>I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati sulla base della <u>documentazione contabile</u>, <u>certificata</u> da un <u>revisore legale</u> dei conti o da una società di revisione iscritti quali <u>attivi</u> nel Registro.</p> <p>Tale certificazione va <u>allegata al bilancio</u> e deve essere conservata.</p>
<p>Diritto</p>	<p>PUBBLICAZIONE IN <i>G.U.</i> DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO RELATIVO ALL'ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI</p>
<p>DM 19.9.2013 n. 160</p>	<p>Il <u>DM 19.9.2013 n. 160</u> (pubblicato nella <i>G.U.</i> 24.1.2014 n. 19), emanato dal <u>Ministro della Giustizia</u> di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo economico, contiene le disposizioni attuative relative all'<u>Albo degli amministratori giudiziari</u> di cui al DLgs. 14/2010 e, nello specifico, recante le disposizioni in materia di:</p>
<p>Professionisti</p> <p>Pubblicazione in <i>G.U.</i> del regolamento attuativo relativo all'Albo degli amministratori giudiziari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • iscrizione nell'Albo; • modalità di sospensione e cancellazione dallo stesso; • modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia. <p>Contenuto dell'Albo</p> <p>L'Albo, istituito presso il Ministero della Giustizia e tenuto con <u>modalità informatiche</u>, è articolato in due sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>sezione ordinaria</u>; • <u>sezione esperti in gestione aziendale</u>. <p>L'iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo (art. 2 co. 1, 3 e 4 del DM 160/2013 e art. 1 del DLgs. 14/2010).</p> <p>Iscrizione</p> <p>Per l'iscrizione occorre fare domanda al <u>Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero</u>, Direzione generale della Giustizia civile, purché il professionista sia in possesso dei <u>requisiti di professionalità</u> e di <u>onorabilità</u> previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 4 del DLgs. 14/2010. La domanda va sottoscritta con firma digitale e deve essere presentata, insieme agli allegati, sempre in modalità telematica (art. 4 del DM 160/2013).</p> <p>Viene demandato al "responsabile" dell'Albo l'<u>approvazione del modello della domanda</u> e la fissazione delle modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.</p> <p>L'Albo è suddiviso in due parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una <u>parte pubblica</u> contenente i dati identificativi, l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) dell'amministratore giudiziario, la sezione dell'Albo nella quale è iscritto e l'Ordine professionale di appartenenza;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> una <u>parte riservata</u>, contenente gli incarichi ricevuti dal professionista, con indicazione anche dell'autorità che ha attribuito l'incarico e della data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti (art. 3 del DM 160/2013). <p>Disciplina transitoria</p> <p>Coloro che hanno già presentato domanda nella fase di <u>prima formazione dell'Albo</u> di cui all'art. 7 co. 2 del DLgs. 14/2010, devono <u>integrare</u> la documentazione presentata secondo quanto stabilito nel regolamento attuativo (art. 10 del DM 160/2013), entro il 9.4.2014.</p>
<p>Diritto</p>	<p>INDEROGABILITÀ DEL MODELLO <i>STANDARD</i> DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI SRL SEMPLIFICATA</p>
<p>nota Min. Sviluppo economico 15.1.2014 n. 6404</p>	<p>In merito alla <u>modificabilità del modello <i>standard</i></u> di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2463-<i>bis</i> c.c. e al <u>DM 138/2012</u>, è stato precisato che, alla luce dell'espressa previsione del nuovo <u>co. 3</u> dell'art. 2463-<i>bis</i> c.c. (inserito dall'art. 9 co. 13 lett. b-<i>bis</i>) del <u>DL 76/2013</u> - conv. L. 99/2013), ai sensi del quale "<u>le clausole del modello <i>standard</i> tipizzate sono inderogabili</u>", a non poter essere modificato è il "<u>modello <i>standard</i> di atto costitutivo/statuto della srl semplificata</u>", <u>fatte salve quelle modifiche necessarie per assicurare la coerenza con la legge notarile</u>.</p>
<p>Società a responsabilità limitata semplificata</p>	<p>Tale interpretazione risponde all'esigenza di mantenere separate, da un lato, la srl semplificata e, dall'altro, la nuova tipologia societaria della srl ordinaria con capitale inferiore a diecimila euro ma almeno pari a un euro (art. 2463 co. 4 e 5 c.c., inseriti dall'art. 9 co. 15-<i>ter</i> del DL 76/2013).</p>
<p>Inderogabilità del modello <i>standard</i> di atto costitutivo e statuto</p>	<p>Interventi di prassi</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico era già intervenuto sulla problematica con la precedente circ. 2.1.2013 n. 3657/C.</p> <p>Il Ministero, anche se si era espresso in maniera negativa e aveva ritenuto non integrabile il modello <i>standard</i>, "<u>risultando altrimenti necessario utilizzare altre forme societarie</u>", aveva finito per seguire la posizione del <u>Ministero della Giustizia</u> che, chiamato dallo stesso Ministero a rilasciare un parere in merito, aveva sostenuto invece la possibilità di <u>integrare il predetto modello</u>. Secondo il Ministero della Giustizia, infatti, l'adozione del modello <i>standard</i> garantirebbe solo l'<u>esenzione dal pagamento degli onorari notarili</u>, senza però vietare una predisposizione diversa del negozio secondo le proprie esigenze dell'attività d'impresa (cfr. parere Min. Giustizia 10.12.2012 n. 43644).</p> <p>Sull'argomento si è pronunciato anche il <u>Consiglio Nazionale del Notariato</u>, nello studio 12.12.2013 n. 892-2013/I, secondo il quale l'introduzione da parte del DL 76/2013 della previsione di cui all'art. 2463-<i>bis</i> co. 3 c.c. escluderebbe che l'atto costitutivo della srl semplificata possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dal modello <i>standard</i>. Ciò varrebbe sia per le clausole adottate dal decreto ministeriale, sia per le eventuali clausole integrative.</p>
<p>Diritto</p>	<p>RILASCIO DI PEC PROFESSIONISTI AI FINI DELL'ELENCO INI-PEC</p>
<p>lettera circ. Min. Sviluppo economico 15.1.2014 n. 6391</p>	<p>Nella lettera circ. 15.1.2014 n. 6391, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che i <u>professionisti</u> non possono avvalersi di un indirizzo di <u>posta elettronica certificata</u> (PEC) costituita in forma di <u>CEC-PAC</u> (c.d. "<u>PEC al cittadino</u>") ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'<u>INI-PEC</u>.</p>
<p>Professionisti</p> <p>Rilascio di PEC professionisti ai fini dell'elenco INI-PEC</p>	<p>INI-PEC</p> <p>L'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti), di cui all'art. 6-<i>bis</i> del DLgs. 82/2005, è un <u>pubblico elenco</u> istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.</p> <p>Si forma di due sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> nella "<u>Sezione Imprese</u>", vi è l'indicazione di Provincia, codice fiscale, ragione sociale/denominazione, indirizzo PEC delle imprese costituite in forma societaria e delle imprese individuali (art. 16 co. 6 del DL 185/2008 e art. 5 co. 1 e 2 del DL 179/2012); nella "<u>Sezione Professionisti</u>", confluiscono i dati relativi a Provincia, Ordine o Collegio professionale, codice fiscale, nominativo, indirizzo PEC dei professionisti iscritti in albi e elenchi, in conformità all'obbligo previsto dall'art. 16 co. 7 del DL 185/2008. <p>Con il DM 19.3.2013, adottato dal Ministero dello Sviluppo economico, sono state emanate le disposizioni attuative del suddetto elenco INI-PEC.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>PEC al cittadino</p> <p>Attraverso la CEC-PAC ogni "cittadino" può dialogare con la Pubblica Amministrazione per richiedere/inviare informazioni, inviare istanze/documentazione, ricevere documenti, informazioni, comunicazioni.</p> <p>L'assegnazione della PEC al cittadino avviene su richiesta dello stesso ed è gratuita. Per richiedere l'attivazione del servizio basta collegarsi al sito internet www.postacertificata.gov.it e seguire i passi operativi indicati dalla procedura interattiva guidata (cfr. art. 16-bis co. 5 del DL 185/2008 e DPCM 6.5.2009).</p> <p>La funzione e le modalità particolari di rilascio dell'indirizzo riconnesso alla CEC-PAC sono diverse rispetto all'indirizzo da trasmettere all'INI-PEC. Nello specifico, la CEC-PAC consente di comunicare solo con la Pubblica Amministrazione, <u>non</u> potendo essere utilizzata per comunicazioni ufficiali <u>tra aziende o tra cittadini</u> (cfr. lettera circ. Min. Sviluppo economico 10.9.2013 n. 146535 e nota Agenzia per l'Italia Digitale 10.12.2013).</p>
<p>Lavoro</p>	<p>RILASCIO DEL DURC IN CASO DI TITOLARITÀ DI CREDITI CERTIFICATI VERSO LA P.A.</p>
<p>circ. INPS 30.1.2014 n. 16</p>	<p>A seguito dell'implementazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della "Piattaforma di Certificazione dei Crediti" attraverso la realizzazione delle nuove funzioni di "Gestione Richieste DURC" e "Verifica la capienza per l'emissione del DURC", l'INPS ha fornito ulteriori indicazioni per l'applicazione dell'art. 13-bis co. 5 del DL 52/2012 (conv. L. 94/2012) – come attuato dal DM 13.3.2013 – in materia di rilascio di un <u>DURC regolare</u>, pur in presenza di <u>irregolarità contributive</u>, in caso di titolarità di <u>crediti certificati verso la P.A.</u></p>
<p>Tutti i soggetti</p> <p>Rilascio del DURC in caso di titolarità di crediti certificati verso la P.A.</p>	<p>Certificazione di crediti verso la P.A. e rilascio del DURC</p> <p>Le disposizioni sopra citate hanno previsto la possibilità, per <u>INPS</u>, <u>INAIL</u> e <u>Casse edili</u>, di rilasciare un <u>DURC attestante la regolarità</u> relativamente ad aziende che, pur <u>non</u> avendo provveduto al <u>versamento</u> di <u>contributi</u> previdenziali e assistenziali e/o di <u>premi</u> assicurativi, abbiano ottenuto una specifica <u>certificazione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>emessa</u> e gestita dall'apposita "Piattaforma per la Certificazione dei Crediti" ("PCC") istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; • <u>attestante</u> la sussistenza di <u>crediti certi, liquidi ed esigibili</u> nei confronti delle <u>Amministrazioni statali</u>, degli <u>Enti pubblici nazionali</u>, delle <u>Regioni</u>, degli <u>Enti locali</u> e degli <u>Enti del Servizio Sanitario Nazionale</u>, di importo <u>almeno pari</u> agli <u>oneri contributivi</u> accertati e non ancora versati. <p>Si tratta di una delle ipotesi in cui la certificazione di regolarità contributiva viene rilasciata <u>nonostante</u> la sussistenza di un'esposizione debitoria, in modo da consentire alle imprese – <u>debitrici</u> nei confronti degli Istituti previdenziali e/o delle Casse edili, ma, nel contempo, <u>creditori</u> nei confronti di Pubbliche Amministrazioni – di ottenere un <u>DURC regolare</u> per continuare ad <u>operare sul mercato</u>.</p> <p>Funzione di "Gestione Richieste DURC"</p> <p>Coerentemente con l'intenzione, che emerge dallo stesso DM 13.3.2013, di rendere il <u>soggetto creditore</u> "parte attiva" del procedimento di cui si tratta, è previsto che, attraverso l'utilità "Gestione Richieste DURC", tale soggetto, o un suo <u>delegato</u> registrato sul sistema "PCC", debba in ogni caso provvedere a <u>generare</u> la "<u>Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012</u>", che riporterà gli <u>estremi</u> delle <u>certificazioni di credito</u> e il <u>codice di accesso alla Piattaforma</u> e potrà essere salvata su un dispositivo elettronico o stampata.</p> <p><u>Solo dopo</u> tale passaggio, potrà essere attivato il vero e proprio <u>procedimento di richiesta del DURC</u> tramite lo <u>Sportello Unico Previdenziale</u>, con la precisazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora il DURC sia richiesto <u>direttamente dall'operatore economico</u> (circostanza attualmente <u>circoscritta</u> ai casi in cui, nei <u>lavori privati in edilizia</u>, il Documento debba essere prodotto nei <u>rapporti tra soggetti privati</u>), la "<u>Richiesta</u>" generata dalla <u>Piattaforma</u> dovrà essere <u>trasmessa via PEC</u> o <u>consegnata in formato cartaceo</u> dall'<u>interessato</u> alle strutture territoriali degli <u>Enti competenti</u> al rilascio del DURC, specificando, nella domanda, che detto rilascio dovrà avvenire ai sensi dell'art. 13-bis co. 5 del DL 52/2012;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> nelle restanti ipotesi in cui il DURC deve essere <u>acquisito d'ufficio</u> dalla <u>Pubblica Amministrazione</u> (in qualità di stazione appaltante, amministrazione procedente o concedente), dovrà, invece, essere <u>quest'ultima</u>, una volta <u>ricevuta dall'interessato</u> la predetta "<u>Richiesta</u>", a <u>trasmettere via PEC</u> la documentazione agli <u>Enti competenti</u> e ad effettuare la richiesta del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale, specificando, anche in tal caso, che si tratta di acquisizione ex art. 13-<i>bis</i> co. 5 del DL 52/2012. <p>Resta, inoltre, fermo, in linea con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro (circ. 40/2013), che lo "speciale" DURC in discorso potrà essere rilasciato anche previa <u>esibizione</u> della relativa <u>documentazione</u>, <u>direttamente da parte dell'operatore economico</u> interessato, nell'ambito del procedimento di "<u>preavviso di accertamento negativo</u>" di cui all'art. 7 co. 3 del DM 24.10.2007, ossia nel corso del periodo di 15 giorni concesso a tale soggetto dagli Istituti, una volta avviato il procedimento attraverso lo Sportello Unico, per sanare l'irregolarità contributiva emersa a suo carico durante l'istruttoria.</p> <p>Funzione di "Verifica la capienza per l'emissione del DURC"</p> <p>La seconda utilità realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interno della "Piattaforma per la Certificazione dei Crediti" – la funzione di "<u>Verifica la capienza per l'emissione del DURC</u>" – è, invece, rivolta agli <u>Enti abilitati</u> al rilascio del DURC, per consentire loro, avvalendosi del codice di accesso cui si è accennato, di <u>verificare la sussistenza e l'importo dei crediti</u> riportati nella "Richiesta".</p> <p>La verifica si concluderà con <u>esito positivo</u>, con conseguente <u>emissione del DURC con attestazione di regolarità</u>, qualora l'importo degli <u>oneri contributivi</u> non ancora versati – risultante dalla <u>sommatoria dei debiti</u> accertati da ciascuno degli Enti preposti (INPS, INAIL, Casse edili), previo scambio di notizie via PEC, nei confronti del soggetto titolare dei crediti certificati – risulti <u>pari o inferiore</u> a quello evidenziato dal sistema della Piattaforma come <u>saldo disponibile dei crediti</u> alla data della verifica.</p> <p>In tal caso, il sistema fornirà un <u>apposito messaggio</u> e consentirà, al fine di <u>comprovare</u> il suddetto esito, di scaricare una <u>specifica certificazione</u>.</p> <p>Validità temporale, modalità di utilizzo del DURC e della certificazione</p> <p>Con riguardo al periodo di validità temporale del DURC emesso ex art. 13-<i>bis</i> co. 5 del DL 52/2012 (pari, come nelle altre ipotesi, a <u>120 giorni</u> dalla data del rilascio), alla possibilità di utilizzare il medesimo per <u>tutte le finalità</u> previste dalla legge, nonché in ordine ai possibili impieghi della certificazione di credito esibita per ottenerne il rilascio, si rinvia alla già richiamata circ. Min. Lavoro 40/2013.</p>
<p>Fiscale</p> <p>Modelli UNICO, IRAP e CNM 2014</p> <p>Tutti i soggetti</p> <p>Approvazione definitiva dei modelli UNICO, IRAP e CNM 2014</p>	<p>APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI MODELLI UNICO, IRAP E CNM 2014</p> <p>Con sei distinti provvedimenti, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato, in data 31.1.2014, i modelli dichiarativi <u>UNICO 2014</u> (PF, SP, SC e ENC), <u>IRAP 2014</u> e <u>Consolidato Nazionale Mondiale 2014</u>.</p> <p>I modelli sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.</p> <p>Modello UNICO PF 2014</p> <p>Si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> il <u>nuovo modulo RW</u>; le <u>nuove modalità di indicazione della rendita catastale</u> per terreni e fabbricati; l'inserimento del <u>rigo per il "bonus mobili" collegato ai lavori di ristrutturazione</u>; il riferimento ai <u>nuovi importi delle detrazioni per i figli a carico</u>; la <u>nuova aliquota per la cedolare secca</u> sui contratti di locazione. <p>Modello UNICO SP 2014</p> <p>Si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'introduzione di uno <u>spazio per la comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 50.000,00 euro</u>, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; il nuovo <u>prospetto per i soggetti che correggono gli errori contabili</u> derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza; il nuovo prospetto dedicato alle agevolazioni per gli investimenti in <i>start up</i> innovative.

<i>segue</i>	<p>Modello UNICO SC 2014</p> <p>Si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'<u>eliminazione del quadro EC</u>, contenente il prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali; • l'<u>inserimento nel quadro RS del prospetto dedicato alle agevolazioni per gli investimenti in start up innovative</u>. <p>Modello IRAP 2014</p> <p>Si è provveduto ad aggiornare la tabella con le aliquote delle diverse Regioni e Province autonome, nonché la tabella delle deduzioni e detrazioni regionali.</p>
--------------	---

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Lavoro	<p>PROROGA AL 16.5.2014 DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI PREMI INAIL</p> <p>L'art. 1 co. 128 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto che, con un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL e tenendo conto dell'<u>andamento infortunistico aziendale</u>, sia effettuata una <u>riduzione complessiva dei premi e contributi</u> per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il <u>triennio 2014-2016</u>.</p> <p>L'art. 2 co. 3 del DL 28.1.2014 n. 4, al fine di consentire alle imprese interessate di beneficiare del <u>bonus</u>, ha quindi <u>differito al 16.5.2014</u> il pagamento dei premi e contributi INAIL in un'<u>unica soluzione</u> alla prima scadenza annuale, stabilito in origine entro il prossimo 16.2.2014.</p> <p>Al riguardo, l'INAIL ha fornito una prima serie di <u>chiarimenti e istruzioni</u>.</p> <p>Versamento autoliquidazione 2013/2014</p> <p>Il nuovo termine del 16.5.2014 riguarda anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il termine del <u>17.2.2014</u> per il versamento tramite F24 e F24EP dei <u>premi ordinari</u> e dei <u>premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014</u> (sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata); • i termini per i pagamenti dei <u>premi speciali anticipati</u> per il 2014 – inclusi quelli in rate mensili e trimestrali – con scadenza compresa tra il <u>16.2.2014</u> e il <u>16.4.2014</u> e relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori; • il termine del <u>30.4.2014</u> per l'invio telematico degli elenchi relativi alla <u>regolazione del primo trimestre 2014</u> delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. <p>Dichiarazioni delle retribuzioni 2013</p> <p>Secondo quanto affermato dall'INAIL, il differimento interessa il termine del <u>17.3.2014</u>, fissato per la <u>presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013</u> tramite i servizi "Alpi online" e "Invio dichiarazione salari", per comunicare la volontà di avvalersi del <u>pagamento rateale</u> dei premi e per chiedere la <u>riduzione</u> a favore delle <u>imprese artigiane</u> prevista dall'art. 1 co. 780 e 781 della L. 27.12.2006 n. 296.</p> <p>Termine per l'invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte</p> <p>Deve intendersi implicitamente differito al 16.5.2014 anche il termine per la trasmissione delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2014.</p> <p>Pagamento rateale dei premi</p> <p>Per quanto riguarda il <u>pagamento rateale</u> (ex L. 449/97 e 144/99) dei premi di autoliquidazione 902014, il rinvio al 16.5.2014 comporta di fatto un versamento da effettuare in tre rate. Tuttavia, secondo quanto chiarito dall'INAIL, dovrà comunque essere operata una divisione in <u>quattro rate</u>, anche se le <u>prime due</u> confluiranno in un unico versamento da effettuarsi entro il termine di maggio. Dunque, la <u>prima rata</u> – ma comprensiva di due, dunque <u>pari al 50% del premio</u> – dovrà essere pagata entro il prossimo <u>16.5.2014</u> e senza l'applicazione di interessi. Invece, il pagamento della <u>seconda rata</u> – pari al <u>25% del premio</u> – è prevista per il 16.8.2014 (differita di diritto al 20.8.2014), ed è soggetta a <u>maggiorazione per interessi</u>. Infine, la <u>terza rata</u> dovrà essere versata entro il <u>16.11.2014</u> e avrà un importo pari al residuale <u>25% del premio</u>, con maggiorazione dovuta per l'<u>applicazione degli interessi</u>.</p>
Art. 2 co. 3 del DL 4/2014	
Datori di lavoro	

Proroga al 16.5.2014 del termine per il pagamento dei premi INAIL

PROCEDURE PRATICHE

RIMBORSO IVA ANNUALE

I soggetti passivi IVA possono richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del DPR 633/72:

- risultante dalla dichiarazione IVA (art. 38-bis co. 1);
- ovvero, relativa a ciascuno dei primi tre trimestri solari (art. 38-bis co. 2). Il credito del quarto trimestre può essere chiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale.

Soggetti che possono chiedere il rimborso annuale

L'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso:

- in caso di cessazione dell'attività (art. 30 co. 2 del DPR 633/72);
- ovvero, nelle ipotesi previste dall'art. 30 co. 3 del DPR 633/72, ossia in caso di:
 - differenza tra aliquota media su vendite e acquisti (art. 30 co. 3 lett. a);
 - prevalenza di operazioni non imponibili (art. 30 co. 3 lett. b);
 - acquisto di beni ammortizzabili (art. 30 co. 3 lett. c);
 - prevalenza di operazioni non territoriali (art. 30 co. 3 lett. d);
 - credito IVA vantato da soggetto non residente (art. 30 co. 3 lett. e);
- ovvero, in presenza di eccedenze detraibili per 3 anni consecutivi (art. 30 co. 4 del DPR 633/72);
- ovvero, dai produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA (di cui all'art. 34 del DPR 633/72) sulle cessioni all'esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici (art. 34 co. 9 del DPR 633/72).

La causale del rimborso deve essere evidenziata nel campo 3 del rigo VX4, ovvero nel corrispondente rigo del quadro RX, in caso di presentazione della dichiarazione unificata.

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso	1		,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2		,00
Causale del rimborso	3		
Contribuenti Subappaltatori	5		
Contribuenti virtuosi	7		
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4		
Attestazione delle società e degli enti operativi	6		
Importo erogabile senza garanzia	8		,00

Causale del rimborso	Contribuente
1	Cessazione di attività
2	Aliquota media
3	Operazioni non imponibili
4	Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche
5	Operazioni non soggette a IVA
6	Soggetto estero identificato ai fini IVA in Italia
7	Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
8	Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio
9	Coesistenza di più presupposti
10	Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA

Cessazione dell'attività

Il contribuente che abbia rilevato un credito IVA nell'anno precedente ha diritto a richiederne il rimborso (art. 30 co. 2 del DPR 633/72):

- nel caso in cui abbia cessato l'attività;
- a prescindere dall'importo del credito vantato.

Fattispecie di cui all'art. 30 co. 3 del DPR 633/72

L'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte, purché il credito sia d'importo superiore a 2.582,28 euro, quando (art. 30 co. 3 del DPR 633/72):

- il contribuente esercita, esclusivamente o prevalentemente, attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad IVA con aliquote inferiori rispetto a quelle relative agli acquisti e alle importazioni (art. 30 co. 3 lett. a). Nel caso si verifichi tale fattispecie si fa presente che:
 - l'aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, deve essere inferiore rispetto all'aliquota media sulle operazioni passive (art. 3 co. 6 del DL 250/95, conv. L. 349/95);
 - le operazioni attive ad "aliquota zero" (soggette al meccanismo del "reverse charge") vanno considerate nel calcolo dell'aliquota media, a differenza delle operazioni per le quali è previsto un autonomo presupposto per il rimborso (es. cessioni e acquisti di beni ammortizzabili, operazioni non imponibili, operazioni territorialmente non rilevanti) (si vedano gli esempi 1 e 2);
- il contribuente effettua operazioni non imponibili (di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72) per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (art. 30 co. 3 lett. b) (si veda l'esempio 3);
- l'IVA chiesta a rimborso sia relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche (art. 30 co. 3 lett. c);
- il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito della territorialità, ai sensi degli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72 (art. 30 co. 3 lett. d) (si veda l'esempio 4);
- l'eccedenza richiesta a rimborso deriva da operazioni effettuate da soggetti non residenti che (art. 30 co. 3 lett. e):
 - hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia (ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72);
 - ovvero, che si sono ivi identificati direttamente (ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72).

Esempio n. 1

Aliquota media sulle operazioni passive:	20,50%
Aliquota media sulle operazioni attive:	18,00%
Aliquota media sulle operazioni attive aumentata del 10%:	19,80%
20,50% > 19,80% → È possibile richiedere il rimborso del credito IVA.	

Esempio n. 2

Aliquota media sulle operazioni passive:	16,00%
Aliquota media sulle operazioni attive:	18,00%
Aliquota media sulle operazioni attive aumentata del 10%:	19,80%
16,00% < 19,80% → Non è possibile richiedere il rimborso del credito IVA.	

Esempio n. 3

Il rimborso spetta se sono effettuate operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore (art. 30 co. 3 lett. b) del DPR 633/72).

Operazioni non imponibili	100.000,00 euro	100.000,00 euro
Altre operazioni	150.000,00 euro	350.000,00 euro
Volume d'affari	250.000,00 euro	450.000,00 euro
% operazioni non imponibili	40%	22%
Diritto al rimborso	Sì	No

Esempio n. 4

Il rimborso spetta se sono effettuate prevalentemente operazioni non soggette ad IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72.

Come precisato dalle istruzioni relative al modello IVA 2014, per stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre considerare anche:

- le esportazioni e le operazioni ad esse assimilate (di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72);
- le cessioni intracomunitarie di beni, anche in triangolazione (di cui gli artt. 41 e 58 del DL 331/93).

Operazioni extraterritoriali	100.000,00 euro	50.000,00 euro
Altre operazioni	50.000,00 euro	200.000,00 euro
Volume d'affari	150.000,00 euro	250.000,00 euro

% operazioni extraterritoriali	67%	20%
Diritto al rimborso	Sì	No

Eccedenze detraibili per 3 anni consecutivi

Un ulteriore presupposto del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale ricorre quando risultano eccedenze detraibili dalle dichiarazioni relative ai 2 anni precedenti (art. 30 co. 4 del DPR 633/72).

In questa ipotesi, il rimborso spetta per un ammontare non superiore al minore degli importi delle eccedenze a credito dei 3 anni considerati:

- limitatamente alla parte che non sia già stata richiesta a rimborso;
- anche se d'importo inferiore a 2.582,28 euro.

Esempio n. 5

Anno d'imposta	Eccedenza d'imposta detraibile	Importo rimborsabile (€)	Eccedenza riportata nell'anno successivo
2011	10.000,00	0	10.000,00
2012	8.000,00	0	8.000,00
2013	15.000,00	8.000,00	7.000,00

Produttori agricoli

Il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso dai produttori agricoli in regime speciale (art. 34 co. 9 del DPR 633/72).

Il rimborso spetta per un importo, calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza, pari all'IVA (teorica) dovuta sulle:

- cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del DPR 633/72);
- cessioni a viaggiatori extracomunitari (di cui all'art. 38-*quater* del DPR 633/72);
- cessioni a favore di organismi internazionali (di cui all'art. 72 del DPR 633/72);
- cessioni intracomunitarie di beni.

Società di comodo

Nel campo 6 del rigo VX4, rubricato "*Attestazione delle società e degli enti operativi*", gli enti e le società aventi diritto a chiedere il rimborso devono attestare l'assenza dei requisiti che qualificano gli stessi come non operativi, rilasciando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000.

Garanzia

Ai fini dell'esecuzione del rimborso, l'art. 38-*bis* co. 1 del DPR 633/72 stabilisce che il richiedente deve prestare un'apposita garanzia, per una durata:

- pari a 3 anni dall'esecuzione del rimborso;
- ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Casi di esonero

Ai fini dell'erogazione del rimborso IVA, tramite procedura semplificata (dall'Agente della Riscossione), ovvero per mezzo della procedura ordinaria (da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate), l'obbligo di prestare la garanzia è escluso quando:

- l'importo chiesto a rimborso sia uguale o inferiore a 5.164,57 euro. Il limite in oggetto si riferisce all'intero periodo d'imposta, per cui deve essere prestata apposita garanzia qualora, in caso di richiesta di più rimborsi (annuali o infrannuali) relativi alla stessa annualità, sia stato superato il suddetto limite; se il credito IVA è superiore a 5.164,57 euro può essere chiesto il rimborso, senza l'obbligo di garanzia, entro tale limite, utilizzando in compensazione l'eccedenza;
- il rimborso, limitatamente alle ipotesi di cui alle lett. a), b) e d) del co. 3 dell'art. 30 del DPR 633/72, è chiesto dai c.d. "contribuenti virtuosi", ovvero da quei contribuenti strutturalmente a credito che soddisfano determinate condizioni di solvibilità e affidabilità stabilite dall'art. 38-*bis* co. 7 del DPR 633/72 (C.M. 4.3.99 n. 54/E);
- l'importo chiesto a rimborso non è superiore al 10% del totale dei versamenti (tributari e contributivi) effettuati sul conto fiscale nei 2 anni precedenti, con esclusione dei versamenti conseguenti ad iscrizioni a ruolo e al netto dei rimborsi già erogati (nel totale dei versamenti vanno considerati anche i versamenti eseguiti mediante compensazione – ris. Agenzia delle Entrate 29.3.2001 n. 38 – mentre non rilevano i rimborsi effettuati entro il limite di 5.164,57 euro - C.M. 10.6.98 n. 146/E);

- il rimborso, nei limiti di 258.228,45 euro, spetta a imprese fallite o assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- il rimborso è chiesto dai soggetti indicati nell'art. 8 del DL 351/2001 (conv. L. 410/2001), recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Esecuzione del rimborso

Il rimborso del credito IVA annuale è eseguito entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione IVA (art. 38-bis co. 1 del DPR 633/72). Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura del 2% annuo.

Dal novantesimo giorno decorrono gli interessi di mora:

- con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- senza computare il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta dei documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna, ove superiore a 15 giorni.

Cessione parziale del credito IVA chiesto a rimborso

Può essere ceduta unitariamente a terzi l'eccedenza di credito che l'ufficio deve rimborsare dopo la restituzione della quota di competenza dell'Agente della Riscossione (ris. Agenzia delle Entrate 6.9.2006 n. 103).

Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 2/2014: Luisa Corso, Luca Fornero, Massimo Negro e Marco Peirolo.